

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 1264,
233, 303, 610, 796, 863 e
1031 in materia di
insegnamento scolastico
dell'educazione civica**

II edizione

giugno 2019
n. 130



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 1264, 233,
303, 610, 796, 863 e 1031 in
materia di insegnamento
scolastico dell'educazione
civica**

II edizione

giugno 2019
n. 130

a cura di: Rosella Di Cesare

INDICE

PREMESSA	7
QUADRO STORICO-NORMATIVO	7
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1264	14
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 233	21
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 303	23
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 610	25
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 796	28
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 863	31
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1031	33
TABELLA DI RAFFRONTO TRA I TESTI	35

PREMESSA

Numerosi disegni di legge, assegnati alla 7^a Commissione in sede redigente, vertono sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, declinato in diverse definizioni.

Si ricorda, preliminarmente, che **l'insegnamento delle diverse discipline** nelle scuole di ogni ordine e grado, precedentemente regolato da programmi didattici nazionali, è ora disciplinato dal **Piano triennale dell'offerta formativa** (PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica, il cui perno è il **curricolo**, che viene redatto dalle medesime istituzioni, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni nazionali. In particolare, il Piano dell'offerta formativa (in precedenza, predisposto ogni anno, oggi – in base a quanto disposto dalla [L. n.107/2015](#), triennialmente) è subentrato ai programmi didattici nazionali a seguito del riconoscimento dell'autonomia scolastica ([art. 21 della L. n. 59/1997](#) e [D.P.R. n. 275/1999](#)).

Per quanto concerne i **curricoli**, l'art. 8 del [D.P.R. n. 275/1999](#), recante disciplina dell'autonomia scolastica, ha distinto al loro interno una quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale. E', dunque, intervenuto il [D.M. 28 dicembre 2005](#) (le cui linee sono poi state confermate dal [D.M. 13 giugno 2006, n. 47](#)) che, per il secondo ciclo di istruzione, ha identificato nel 20% dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. In seguito, con nota Prot. 721 del 22 giugno 2006 il Ministero ha specificato che la quota del 20% deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione. Tale scelta è stata poi confermata dall'art. 64 del [D.L. n. 112/2008](#) (L. 133/2008), che ha previsto, fra l'altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari (v. *infra*).

QUADRO STORICO-NORMATIVO

L'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della disciplina **Educazione civica** è stato introdotto dal [D.P.R. n. 585/1958](#) che, a tal fine, ha previsto, dall'anno scolastico 1958-1959, **l'integrazione dei programmi di insegnamento della storia con quelli di educazione civica** ad esso allegati. In particolare, il D.P.R. – evidenziato che «l'espressione "educazione civica" con il primo termine "educazione" si immedesima con il fine della scuola e col secondo "civica" si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso cioè i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta» – aveva designato per il suo insegnamento il docente di storia. Indicando, dunque, i programmi da seguire, rispettivamente, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, aveva stabilito che, nell'ambito dell'orario fissato per l'insegnamento della storia, il docente doveva destinare due ore mensili alla trattazione degli argomenti

indicati. Lo stesso D.P.R. aveva evidenziato che "Nulla è da dire per quanto riguarda il ciclo della scuola primaria, per la quale si è provveduto col [decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503](#)".

Nel [D.P.R. n. 503/1955](#), recante i programmi per la scuola primaria, infatti, si era già fatto riferimento all'Educazione morale e civile. In seguito, con l'approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria disposta con il [D.P.R. n. 104/1985](#), a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 (per le classi prime), l'Educazione morale e civile assunse la nuova denominazione di Educazione alla convivenza democratica.

Successivamente, nello **Statuto delle studentesse e degli studenti** adottato con [D.P.R. n. 249/1998](#), la scuola è stata definita come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire" – per quanto qui interessa – "la formazione alla cittadinanza".

Ancora dopo, la [L. n. 53/2003](#) – nel rimettere a regolamenti di delegificazione l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività (art. 7, co. 1, lett. a)) – ha stabilito:

- all'art. 2, co. 1, lett. b), che, nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

- all'art. 2, co. 1, lett. f), il principio secondo cui la scuola primaria ha il fine, tra l'altro, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

In tal senso, con le **Indicazioni nazionali per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado**, di cui agli allegati B e C al [d.lgs. n. 59/2004](#) – emanato in attuazione della stessa L. n. 53/2003 – fu introdotta l'**Educazione alla convivenza civile**, che comprendeva l'educazione alla cittadinanza, nonché l'educazione stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività. A sua volta, l'art. 1, co. 5, del [d.lgs. n. 226/2005](#) – emanato in attuazione della medesima L. n. 53/2003, e recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo – ha stabilito che i percorsi si propongono, tra l'altro, il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

Ancora in seguito, l'art. 1 del [D.L. n. 137/2008](#) (L. 169/2008) ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'[art. 11 del D.P.R. n. 275/1999](#), dovevano essere attivate iniziative di

sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a **Cittadinanza e Costituzione**, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Ha altresì previsto che iniziative analoghe dovevano essere avviate nella scuola dell'infanzia. Nel marzo 2009, il MIUR – facendo seguito alla [C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008](#), che recava, tra l'altro, le prime informazioni sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sollecitava le scuole ad approfondire temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi – ha diramato il [documento di indirizzo](#) per la sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l'insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell'arco dei diversi anni di corso. In particolare:

- per la **scuola dell'infanzia**, le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere riguardavano il concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita;
- per la **scuola primaria**, si prevedeva l'insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole;
- per la **scuola secondaria**, si prevedeva lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani. Il riferimento alla legalità era presente in vari passaggi.

Nello stesso anno, per il **primo ciclo di istruzione**, l'art. 5 del [D.P.R. n. 89/2009](#) - emanato in attuazione dell'art. 64 del D.L. n. 112/2008 - nello stabilire il quadro orario settimanale e annuale per l'insegnamento delle discipline nella scuola secondaria di primo grado – tra cui, Italiano, Storia e Geografia, a cui sono riservate 9 ore settimanali e 297 ore annuali (per il tempo prolungato: 15 ore settimanali e 495 ore annuali) –, ha previsto che **l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area disciplinare storico-geografica**.

Per la **scuola primaria** – per cui non è stato definito uno specifico quadro orario –, l'art. 4, co. 9, ha rimandato per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione all'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 137/2008. Al riguardo, le **Indicazioni nazionali per il primo ciclo**, adottate con il [D.M. n. 254/2012](#), sottolineano come è compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva. Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Accanto a ciò, si prevede la prima conoscenza della Costituzione,

attraverso cui gli alunni imparano a riconoscere e a rispettare i valori in essa sanciti e tutelati.

Da ultimo, nel documento [Indicazioni nazionali e nuovi scenari](#) – predisposto dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e [presentato il 22 febbraio 2018](#) – è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 attraverso la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento.

Per il **secondo ciclo di istruzione**, l'art. 10, co. 7, del [D.P.R. n. 89/2010](#) – sempre emanato in attuazione dell'art. 64 del D.L. n. 112/2008 – ha disposto che, nei percorsi dei licei, le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia» (si tratta: per il liceo classico, di 99 ore annue per ciascun anno di corso; per il liceo scientifico, il liceo linguistico, il liceo artistico e il liceo musicale e coreutico, di 99 ore annue per ciascun anno del primo biennio e di 66 ore annue per ciascun anno del secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; per il liceo delle scienze umane, di 66 ore annue per ciascun anno di corso). In particolare, il [D.M. n. 211/2010](#), recante le **Indicazioni nazionali per i licei**, evidenzia che "l'acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell'ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all'intreccio tra le due discipline e il diritto, anche nei percorsi che prevedono l'insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, «Cittadinanza e Costituzione» è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell'ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l'autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo".

Anche per gli **istituti tecnici** e gli **istituti professionali**, rispettivamente, l'art. 5, co. 1, lett. e), del [D.P.R. n. 88/2010](#) e l'art. 5, co. 1, lett. e), del [D.P.R. n. 87/2010](#) hanno stabilito che attività e insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione sono previsti in tutti i percorsi. In particolare, gli Allegati A ai decreti hanno disposto che tali attività e insegnamenti coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Al riguardo, le **Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici**, emanate, per il **primo biennio**, con [Direttiva n. 57/2010](#) e **quelle per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali**, emanate, sempre per il **primo biennio**, con [Direttiva n. 65/2010](#), evidenziano, in particolare, che in tale biennio l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è attuato attraverso lo studio della Costituzione italiana, dell'Unione europea e delle

grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione e che assume grande rilevanza anche il tema dell'educazione finanziaria e del relativo grado di "alfabetizzazione" dei cittadini (*financial literacy*).

Per il **secondo biennio e l'ultimo anno**, le **Linee guida** emanate con [Direttiva n. 4/2012](#) (istituti tecnici) e con [Direttiva n. 5/2012](#) (istituti professionali), relativamente alle competenze storico-sociali, sottolineano, in particolare, che "organici raccordi tra le discipline delle aree di indirizzo e la Storia possono essere sviluppati, inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione» che consentono di superare la separatezza disciplinare con la valorizzazione ed il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse".

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 7, lett. *d*), della [L. n. 107/2015](#) ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa lo **sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica** attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Da ultimo, l'art. 2, co. 4, del [d.lgs. n. 62/2017](#) – emanato sulla base dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. *i*), della stessa L. n. 107/2015 e recante norme in materia di **valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato** – ha disposto che nell'ambito del primo ciclo sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Ciò si è applicato già dall'anno scolastico 2017-2018. A sua volta, l'art. 17, co. 10, ha disposto che il colloquio previsto nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo accerta anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. Tale previsione si applicherà dall'anno scolastico 2018-2019 in corso.

Per completezza, si ricorda, infine, che la [L. n. 222/2012](#) ha disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione.

A **livello europeo**, si ricorda, anzitutto, che la [Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 \(2006/962/UE\)](#), relativa alle **competenze chiave per l'apprendimento permanente**, definisce le competenze alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al

contesto, ed evidenza che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

La promozione di equità, coesione sociale e cittadinanza attiva grazie all'educazione scolastica è anche uno dei principali obiettivi individuati dalle [Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 12 maggio 2009](#). L'importanza strategica dell'educazione civica nelle scuole è stata ulteriormente sottolineata nella [dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione](#) adottata durante la riunione ministeriale informale tenutasi a Parigi il 17 marzo 2015, con la quale i Ministri dell'istruzione hanno lanciato un appello ad agire a tutti i livelli di governo per consolidare il ruolo dell'istruzione nel promuovere i valori condivisi di una cittadinanza europea attiva. Nel 2016, a seguito degli attacchi terroristici in Europa, la Commissione europea ha adottato la comunicazione "**Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento**" ([COM \(2016\) 379](#)) ribadendo il ruolo dell'istruzione nella prevenzione del rischio di radicalizzazione dei giovani. E nel 2017, in vista del vertice di Göteborg, ha approvato altresì la comunicazione "**Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura**" ([COM \(2017\) 673](#)), in cui si legge che "è nell'interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità".

Infine, il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la **Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento** ([2018/C 195/01](#)), con cui gli Stati membri sono stati chiamati, fra l'altro, a proseguire nell'attuazione degli impegni della dichiarazione di Parigi, in particolare promuovendo l'educazione alla cittadinanza attiva e all'etica, nonché un clima di apertura in classe, per favorire comportamenti tolleranti e democratici, nonché competenze sociali, civiche e interculturali.

Il contesto comparato

In materia, si veda anche il Rapporto Eurydice, [Educazione alla cittadinanza a scuola in Europa – 2017](#) ([qui](#) una sintesi).

Il Rapporto, riferito all'anno 2016/2017, fornisce informazioni su tutti i Paesi che fanno parte della [rete Eurydice](#), ad eccezione dell'Albania, pari a un totale di 42 sistemi educativi: copre i 28 Stati membri dell'Unione europea, oltre a Bosnia ed Erzegovina, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia.

Dai dati emerge che l'educazione alla cittadinanza fa parte dei curricula nazionali dell'istruzione generale in tutti i Paesi e non è limitata al semplice insegnamento della struttura costituzionale di un Paese.

Inoltre, nei Paesi europei, "nell'istruzione generale vengono utilizzati tre approcci principali per integrare l'educazione alla cittadinanza nel curriculum: essa può essere impartita come materia a sé stante, può essere integrata in materie obbligatorie o aree di apprendimento più ampie, come le scienze sociali o lo studio delle lingue, oppure può essere considerata un obiettivo cross-curricolare che tutti gli insegnanti devono raggiungere". In dettaglio, "la maggior parte dei sistemi educativi utilizza gli ultimi due approcci, e oltre 30 dei 42 sistemi educativi esaminati utilizza uno di questi a tutti i livelli dell'istruzione generale. Per contro, solo 20 sistemi educativi offrono discipline obbligatorie separate nell'ambito dell'istruzione di tipo generale, con differenze sostanziali tra loro relativamente alla durata dell'offerta".

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1264

Il disegno di legge n. 1264 è stato **approvato dalla Camera dei deputati** in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative.

Il testo prevede **l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione** e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Conseguentemente, stabilisce, tra l'altro, l'abrogazione [dell'art. 1 del D.L. n. 137/2008](#) che, dall'anno scolastico 2008-2009, ha introdotto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

L'**articolo 1**, nell'enunciare i **principi**, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

L'**articolo 2** dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel **primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica**, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Inoltre, stabilisce che nella scuola dell'infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile (commi 1 e 6).

Il **comma 2** novella l'articolo 18 del [d.lgs. n. 226/2005](#) nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che devono essere assicurati dalle Regioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, includendo le competenze civiche tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti.

Il **comma 3** dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è previsto nel curriculum di istituto; l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue (1 ora a settimana) nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum, fermo restando che non vi devono essere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio (comma 8).

In base al **comma 4**, nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del predetto curriculum, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, senza incrementi o modifiche di organico (comma 8). Nel secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Si valuti l'opportunità di disciplinare a chi è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel secondo ciclo nell'ipotesi in cui nell'organico dell'autonomia non vi siano docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Il **comma 7** stabilisce che il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, è individuato un docente coordinatore che ha, tra l'altro, il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità o rimborsi spese, salvo che la contrattazione d'istituto non stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (**commi 5 e 8**).

Il **comma 9** abroga a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge:

- l'art. 1 del [D.L. n. 137/2008](#), che ha introdotto, come si è detto, l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a **Cittadinanza e Costituzione**;
- l'art. 2, co. 4, e l'art. 17, co. 10, del [d.lgs. n. 62/2017](#) relativi alla valutazione, in sede di esame finale conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.

L'**articolo 3** affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la **definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica** che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

I temi di riferimento sono:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) [Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#);
- c) educazione alla cittadinanza digitale;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile.

Si prevede inoltre che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica siano promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

L'articolo 4 pone la **conoscenza della Costituzione italiana a base dell'insegnamento dell'educazione civica** sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. Nell'ottica del pluralismo istituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

Tale previsione riproduce esattamente l'art. 1, co. 1-*bis*, del [D.L. n. 137/2008](#), abrogato dall'art. 2, co. 9, del provvedimento in esame.

Possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

Infine, con particolare riferimento agli articoli [1](#) e [4](#) della Costituzione, possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'articolo 5 include **l'educazione alla cittadinanza digitale** nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2.

Si valuti la possibilità di richiamare all'articolo 5 anche l'articolo 3, comma 1, lett. c), che menziona espressamente l'educazione alla cittadinanza digitale tra i temi di riferimento dell'insegnamento dell'educazione civica.

Le abilità e conoscenze digitali essenziali da sviluppare con gradualità in base all'età degli alunni e degli studenti sono:

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;

- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

Si prevede inoltre **l'istituzione** presso il MIUR, con decreto del Ministro (che determina anche i criteri di composizione e le modalità di funzionamento), **della Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale**, convocata almeno ogni due anni dal Ministro stesso. Quanto alla composizione, non è previsto un numero fisso di componenti, ma si stabilisce che sia assicurata la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore e che un componente è designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

Si valuti la possibilità di inserire un termine per l'emanazione del decreto che istituisce la Consulta.

La convocazione della Consulta ogni due anni (comma 3) è finalizzata a verificare l'attuazione dell'articolo 5; tuttavia, per verificare lo stato di attuazione del medesimo articolo 5, la Consulta è chiamata a presentare periodicamente al Ministro una relazione, segnalando anche eventuali proposte di modifica (comma 5).

Parrebbe necessario dunque coordinare i commi 3 e 5 e stabilire la periodicità della relazione da presentare al Ministro, eventualmente coordinandola con la cadenza biennale della relazione che il Ministro stesso deve presentare alle Camere (si veda infra l'articolo 11).

La Consulta 3 opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo istituito ai sensi dell'articolo 3 della [L. n. 71/2017](#).

Il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con [D.P.C.M. 20 ottobre 2017](#), con il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di realizzare un sistema di raccolta dati e di monitorare l'evoluzione del fenomeno – vede la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e di una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il Tavolo tecnico, che è coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è [insediato il 6 febbraio 2018](#).

L'articolo 6 destina alla **formazione dei docenti** sulle tematiche dell'educazione civica una quota parte, pari a 4 milioni di euro annui dal 2020, delle risorse già stanziare per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dall'art. 1, co. 125 della [L. n. 107/2015](#). Detto Piano nazionale della formazione è aggiornato per ricomprendere anche la formazione in materia di educazione civica.

Si ricorda che il Piano nazionale della formazione di cui all'art. 1, co. 124, della L. n. 107/2015 è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e indica le priorità nazionali per la formazione in servizio dei docenti di ruolo, che è obbligatoria, permanente e strutturale. Le risorse stanziare per il Piano sono pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 (che riguarda anche dirigenti scolastici e personale ATA) è stato adottato con [D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016](#).

Considerato che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, si prevede che queste ultime - per ottimizzare l'impiego delle risorse e armonizzare gli adempimenti connessi alla formazione - effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete e accordi in ambito territoriale.

L'articolo 7 stabilisce che la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche **integrando il Patto educativo di corresponsabilità estendendolo alla scuola primaria**, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile.

Si ricorda che il Patto educativo di corresponsabilità è attualmente previsto, a livello normativo, solo con riferimento alla scuola secondaria. Infatti, l'art. 5-bis del [D.P.R. n. 249/1998](#), recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria prevede che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il 1° marzo 2018 il MIUR aveva [comunicato](#) che la proposta di revisione del patto di corresponsabilità educativa sottoscritta all'unanimità dal FONAGS, il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola – che sarebbe stata oggetto di confronto con tutti gli attori a vario titolo coinvolti e con il Forum delle studentesse e degli studenti - prevedeva, fra l'altro, l'estensione dello stesso anche alla scuola primaria.

Il medesimo articolo 7 **abroga le norme relative alle sanzioni disciplinari sugli alunni della scuola primaria**, che sono:

1. l'ammonizione;
2. la censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;
3. la sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;
4. l'esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;
5. l'espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico.

Le prime tre sono mezzi disciplinari inflitti dal docente, le ultime due dal dirigente scolastico.

A tale scopo, sono abrogati gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al [regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297](#) relativo all'istruzione elementare.

L'**articolo 8** prevede la possibilità di **integrare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica con esperienze extra-scolastiche**, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. La definizione dei criteri e dei requisiti che i soggetti con cui le scuole possono collaborare devono possedere è demandata ad un decreto del Ministro da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce comunque che i comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

L'**articolo 9** affida al MIUR la costituzione - senza nuovi oneri - **dell'Albo delle buone pratiche di educazione civica**, che raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Parrebbe che nell'Albo debbano essere raccolti accordi e protocolli riguardanti "solo" i temi relativi all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale. In realtà, secondo gli articoli 3, comma 1, lett. c), e 5, comma 1, l'educazione alla cittadinanza digitale è una delle tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che non esaurisce però tutte le altre tematiche ad essa afferenti. Pertanto, se nell'Albo devono essere raccolti gli accordi e i protocolli riguardanti tutte le tematiche relative all'educazione civica (si pensi all'educazione alla legalità, all'educazione ambientale ecc.), dovrebbe valutarsi la possibilità di richiamare l'articolo 3, comma 1, e di sopprimere al contempo le parole "e all'educazione alla cittadinanza digitale", essendo quest'ultima già ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 3.

L'**articolo 10** prevede l'indizione annuale, con decreto del Ministro, di un **concorso nazionale** per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale, per ogni ordine e grado di istruzione.

L'**articolo 11** incarica il Ministro di presentare alle Camere ogni due anni una **relazione sull'attuazione della legge**, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

L'**articolo 12** introduce la **clausola di salvaguardia** secondo la quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 13** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Sul piano della formulazione letterale del testo si segnala che in alcune parti si fa riferimento all'"insegnamento trasversale dell'educazione civica" e in altre parti all'"insegnamento dell'educazione civica". Si valuti quindi l'opportunità di inserire la locuzione completa "insegnamento trasversale dell'educazione civica" agli articoli 2, commi 5 e 6, 3, comma 1, e 4, comma 1.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 233

Il disegno di legge n. 233, presentato dai senatori Nadia Ginetti e altri, inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "**Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea**", **esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione.**

L'**articolo 1** novella l'art. 1 del [D.L. n. 137/2008](#), sopprimendo il riferimento al secondo ciclo. Da ciò deriva che l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" resta esclusivamente nel primo ciclo di istruzione.

L'**articolo 2**, comma 1, novella l'art. 1 del [D.L. n. 137/2008](#), introducendo i commi 1-*bis* e 1-*ter*. In particolare, nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea" (capoverso 1-*bis*), a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge. Richiamando i principi di cui all'art. 1, co. 7, lett. *d*) ed *e*), della [L. n. 107/2015](#) si stabilisce l'oggetto del nuovo insegnamento, cioè:

- a) conoscenza della Costituzione e introduzione al diritto;
- b) protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;
- c) educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;
- d) educazione alla cittadinanza anche riguardo ai principi di pari opportunità, parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- e) insegnamento delle norme dell'UE e del processo di integrazione europea.

I principi di cui all'art. 1, co. 7, lett. *d*) ed *e*), della [L. n. 107/2015](#) sono i seguenti:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Il capoverso 1-*ter* definisce l'insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea" parte integrante dei programmi della scuola secondaria di secondo grado, demandando alle scuole, nella propria autonomia, la definizione delle modalità, dei programmi e dei tempi riservati a tale insegnamento. Vengono comunque fissati i principi di riferimento:

- a) un monte ore annuale, specificamente destinato, non inferiore a 33 ore con votazione ogni quadrimestre. Le ore per tale insegnamento, a parità di

- orario scolastico complessivo sono ottenute dalla rimodulazione delle ore di diritto, storia, filosofia, religione o attività alternative;
- b) previsione di attività interattive su temi di etica pubblica, *stage* di ricerca e sperimentazione anche extrascolastici;
 - c) attribuzione dell'insegnamento a docenti dell'area giuridica ed economica;
 - d) metodologie di insegnamento che favoriscano il recepimento di valori quali la cittadinanza italiana ed europea, l'educazione alla legalità e l'etica pubblica.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 303

Il disegno di legge n. 303, di iniziativa delle senatrici Boldrini e Messina, inserisce l'insegnamento obbligatorio **dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie**. *Si suggerisce di sostituire l'espressione "scuole primarie e secondarie" con "scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione"*.

L'**articolo 1**, oltre ad introdurre il nuovo insegnamento, chiarisce che il relativo processo formativo è volto ad acquisire diritti e doveri del cittadino nonché la consapevolezza di essere soggetti attivi, nel quadro dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'UE e dal diritto internazionale.

L'**articolo 2** dispone che l'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea è obbligatorio per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie ed è articolato su almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi differenti.

Sono previste attività di ricerca e sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero, e sono coinvolti insegnanti, studenti e genitori.

L'**articolo 3** demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia la definizione dei criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea, sia l'individuazione delle competenze minime dei docenti e le relative modalità di riconoscimento.

Per garantire la formazione dei docenti, nei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie è inserita la didattica dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea.

Si ricorda che l'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio. Tale abilitazione consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai concorsi.

L'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in base al [d. lgs. n. 59/2017](#), come modificato dalla L. n. 145/2018, si consegue attraverso il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli, che prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Sembrerebbe quindi che, nel caso delle scuole primarie, la didattica dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea debba essere inserita nel corso di studi di Scienze della Formazione primaria, avendo quest'ultima valore abilitante.

L'**articolo 4** istituisce presso il MIUR un fondo per la formazione dei docenti con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Agli oneri corrispondenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018.

Al riguardo, pare che la copertura sia temporanea, in quanto limitata al triennio 2018-2020, mentre l'onere derivante dalla formazione del personale docente di cui all'articolo 3, non essendo tale attività limitata temporalmente, sembra essere permanente. Si valuti l'opportunità di allineare tali previsioni.

L'**articolo 5** prevede che la legge si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le modalità di monitoraggio dei risultati.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 610

Il disegno di legge n. 610, di iniziativa dei senatori Barbara Floridia e altri, introduce l'insegnamento **dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta** nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle **scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado**.

L'**articolo 1** individua gli obiettivi del processo formativo, finalizzato a favorire una partecipazione consapevole dei giovani alla vita democratica, promuovere lo sviluppo di una coscienza civica e la consapevolezza dei valori fondanti e dei principi ispiratori della Costituzione.

L'**articolo 2** affida a regolamenti di delegificazione, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta in base ai seguenti criteri:

- a) monte ore mensile non inferiore a 4 (un'ora a settimana), indipendente e autonomo nell'ambito dell'insegnamento delle discipline obbligatorie di indirizzo, con votazione espressa ogni quadrimestre;
- b) individuazione del personale docente, adeguatamente formato, per la scuola primaria e del personale afferente alle classi di concorso relative all'area giuridica, letteraria, storica e filosofica per la scuola secondaria ritenendo quale risorsa primaria l'organico di potenziamento già presente nelle istituzioni scolastiche;
- c) definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio sulla base dei seguenti principi:
 - 1) scuola primaria: principi fondanti la cultura civica ed educazione alla legalità e ai valori della democrazia, della partecipazione e dell'ambiente;
 - 2) scuola secondaria di primo grado: introduzione ai principi fondamentali della Costituzione ed educazione alla cittadinanza digitale e ai comportamenti virtuosi nei confronti dei beni culturali, paesaggistici e naturali;
 - 3) scuola secondaria di secondo grado-biennio: educazione al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturali attraverso l'acquisizione di comportamenti virtuosi, in continuità con la scuola secondaria di primo grado; educazione al rispetto delle diverse culture e dei sistemi di tutela dei diritti umani, protezione dei diritti e delle libertà fondamentali ed educazione ai principi di pari opportunità e di divieto di discriminazioni;
 - 4) scuola secondaria di secondo grado-triennio: analisi approfondita della Costituzione, introduzione di base al diritto costituzionale, introduzione

al funzionamento dell'Unione europea e al processo di integrazione; educazione al rispetto dei beni culturali, paesaggistici e naturali.

Si prevede inoltre la possibilità di adottare ulteriori disposizioni correttive e integrative dei predetti regolamenti entro 6 mesi dalla data della loro entrata in vigore. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare il piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico al fine di includere l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta. Le scuole programmano eventuali attività di studio e approfondimento, nonché viaggi e soggiorni d'istruzione, anche al fine di aumentare la conoscenza delle Istituzioni italiane ed europee.

Si segnala che il riferimento corretto è al Piano triennale dell'offerta formativa.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente.

Si stabilisce altresì che il medesimo decreto disciplini e riveda i regolamenti di ateneo recanti gli ordinamenti didattici, al fine di ricomprendere la didattica dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento.

Si ricorda che in base all'art. 11 della [L. n. 341/1990](#), il regolamento didattico di ateneo "è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore". Anche l'art. 11 del [D.M. n. 270/2004](#) dispone che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo, che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'art. 11, co. 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Da ultimo, la [L. n. 240/2010](#), all'art. 2, attribuisce al senato accademico il compito di approvare i regolamenti didattici. Appare dunque in contrasto con l'autonomia universitaria la modifica dei regolamenti didattici ad opera di un decreto ministeriale.

Le scuole possono inoltre stipulare accordi di rete, nonché accordi territoriali con università o enti di ricerca.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla formazione dei docenti, pari a 2 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, i quali sono coperti con il «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'art. 1, co. 202, della L. n. 107/2015.

Al riguardo, pare che la copertura sia temporanea, in quanto limitata al triennio 2019-2021, mentre l'onere derivante dalla formazione del personale docente di cui

all'articolo 3, non essendo tale attività limitata temporalmente, sembra essere permanente. Si invita a valutare l'opportunità di allineare tali previsioni.

L'articolo 5 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 796

Il disegno di legge n. 796, di iniziativa dei senatori Romeo e altri, riguarda l'introduzione **dell'educazione civica come disciplina curriculare, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento.**

L'**articolo 1** novella [l'art. 1 del D.L. n. 137/2008](#), stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, in luogo dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, è attivato l'insegnamento di educazione civica come disciplina curriculare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore.

L'**articolo 2** stabilisce che l'insegnamento di educazione civica è affidato ai docenti dell'area storico-geografica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti dell'area economico-giuridica nelle scuole secondarie di secondo grado e che è oggetto di esame di fine ciclo nella scuola secondaria di primo grado.

In proposito occorre valutare un coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 2, co. 4, del [d. lgs. n. 62/2017](#), secondo cui nel primo ciclo "sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169".

Vengono altresì individuati i temi oggetto di approfondimento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado:

- a) educazione al rispetto delle persone, educazione al rispetto dell'ambiente e della natura, anche attraverso laboratori in classe e uscite educative;
- b) educazione alla legalità e sensibilizzazione degli studenti al fine di contrastare fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, prevaricazioni e discriminazioni;
- c) conoscenza dell'utilizzo in sicurezza della rete *internet* e dei principali *social network*, per stimolare un uso degli stessi consapevole e critico;
- d) valorizzazione dell'importanza dello studio e della cultura;
- e) insegnamento delle regole comportamentali e di galateo moderno;
- f) educazione al bello;
- g) insegnamento, adeguato all'età evolutiva, anche attraverso attività ludiche che ne simulino il funzionamento, delle principali regole istituzionali italiane ed europee.

Sul piano specifico dell'educazione al rispetto dell'ambiente, è prevista la collaborazione tra scuole e imprese su progetti di salvaguardia ambientale e sono introdotti meccanismi di tipo premiale per le scuole che dimostrano una maggiore propensione ed attenzione al riciclo dei diversi materiali, attraverso la realizzazione di progetti tra scuole e imprese, che consentano alle scuole medesime di ottenere donazioni di beni strumentali di uso comune, quali materiali di cancelleria, lavagne interattive multimediali (LIM), attrezzi per la palestra, a fronte della fornitura dei materiali riciclabili alle imprese coinvolte nei progetti.

Per l'attuazione delle misure relative alla formazione degli insegnanti e all'inserimento nei programmi di studi dell'insegnamento di educazione civica si provvede con regolamento ministeriale.

L'articolo 3 istituisce annualmente il premio "Educazione civica", conferito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disciplinato con apposito regolamento, con lo scopo di individuare le esperienze migliori per ogni ordine e grado di istruzione.

L'articolo 4 reca novelle al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al [d. lgs. n. 297/1994](#), in materia di organi collegiali. In particolare, con le novelle all'art. 5 del predetto d.lgs. n. 297, si stabilisce che nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado siano presenti due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Per la scuola materna resta ferma la sola presenza di un rappresentante dei genitori.

La disciplina attuale vede la presenza dei rappresentanti degli studenti solo nella scuola secondaria di secondo grado, mentre nella scuola materna, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado sono presenti solo i rappresentanti dei genitori.

Viene altresì novellato l'art. 8, co. 8, del d.lgs. n. 297, con l'effetto di prevedere nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado la presenza di un rappresentante degli studenti - accanto ad un rappresentante dei genitori - nella giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, mentre attualmente ciò è stabilito solo per la scuola secondaria di secondo grado. Per gli altri ordini e gradi di scuola, a legislazione vigente, della giunta esecutiva fanno parte due rappresentanti dei genitori.

Un'ulteriore novella riguarda l'art. 30, co. 3 del d.lgs. n. 297, sulle categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali. La novità sta nella previsione dell'elettorato attivo e passivo per gli studenti della scuola primaria che spetta, rispettivamente, agli studenti delle classi della scuola primaria, qualunque sia la loro età (elettorato attivo) e agli alunni della classe quinta, anche se anticipatori (elettorato passivo); per gli studenti della scuola secondaria di primo grado la disciplina è equiparata a quella della scuola secondaria di secondo grado, per cui l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti delle classi, qualunque sia la loro età.

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione [n. 215 del 15 luglio 1991](#).

Oltre all'ordinanza n. 215, andrebbero citate anche le successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 5 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, la valutazione del comportamento è espressa in decimi e ai fini di tale valutazione riveste importanza l'educazione al rispetto delle persone e dell'ambiente, trasmessi attraverso l'educazione civica. La valutazione del comportamento, attribuita

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Occorre valutare l'abrogazione dell'art. 2, co 5, del [d. lgs. n. 62/2017](#) nella parte in cui prevede che la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico - e non un voto espresso in decimi - riportato nel documento di valutazione e che per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal [d.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249](#), recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Si ricorda inoltre che in base all'art. 3, co. 1, del [d. lgs. n. 62/2017](#) gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è prevista in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio.

Dal combinato disposto tra tale norma e l'articolo 5 del disegno di legge in commento, ne deriverebbe che gli alunni della scuola primaria potrebbero essere non ammessi alla classe successiva per una valutazione insufficiente del comportamento.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente nonché eventuali modalità applicative.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 863

Il disegno di legge n. 863, di iniziativa dei senatori Simona Malpezzi e altri, mira al **potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione**, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

L'**articolo 1** inserisce il comma 1-*ter* all'[art. 1 del D.L. n. 137/2008](#), stabilendo che nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è istituito l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, con modalità definite da ciascuna scuola. Gli stessi docenti contitolari della classe definiscono collegialmente la valutazione di tale insegnamento in sede di scrutinio.

Viene altresì modificato l'art. 5 del [D.P.R. n. 89/2009](#), recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in merito ai quadri orari e ai piani di studio della scuola secondaria di primo grado: mentre a legislazione vigente si prevede che l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sia inserito nell'area disciplinare storico-geografica, nella novella che si propone tale insegnamento è impartito secondo le disposizioni del nuovo comma 1-*ter* all'[art. 1 del D.L. n. 137/2008](#) (cioè in modo trasversale da tutti i docenti della classe).

Si segnala che la novella di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), del disegno di legge in esame appare incongrua, in quanto sostituisce il co. 7 dell'art. 5 del D.P.R. n. 89/2009 che riguarda l'insegnamento della musica e i corsi ad indirizzo musicale. Sul piano generale, tale novelle costituiscono una legificazione di alcune parti del citato d.P.R.

Modifiche analoghe sono apportate all'Allegato A del [D.P.R. n. 87/2010](#), recante norme per il riordino degli istituti professionali. A legislazione vigente, per gli istituti professionali le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. La novella propone che il summenzionato insegnamento coinvolga tutti gli ambiti disciplinari e sia impartito secondo le disposizioni del nuovo comma 1-*ter* all'[art. 1 del D.L. n. 137/2008](#) (cioè in modo trasversale da tutti i docenti della classe).

Il riferimento corretto della novella non è al numero 2.1, sesto periodo, dell'Allegato A, ma al numero 2, settimo periodo. Anche in questo caso si opera una legificazione parziale.

Anche per gli istituti tecnici, l'Allegato A del [D.P.R. n. 88/2010](#) è novellato nel senso sopra descritto con riferimento agli istituti professionali.

Il riferimento corretto della novella non è al numero 2, quinto periodo, dell'allegato A, ma al numero 2, ottavo periodo. Valgono le stesse considerazioni sulla legificazione parziale.

L'istituzione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione non modifica i quadri orari disciplinari e non comporta aggravii di spesa.

L'**articolo 2** dispone che nel Piano triennale dell'offerta formativa siano definite le competenze da raggiungere, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione. I consigli di classe e di interclasse stabiliscono le attività da svolgere durante l'anno coinvolgendo i docenti contitolari della classe.

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione viene valutato con un voto espresso in decimi, definito collegialmente dal consiglio di classe.

Viene altresì novellato l'art. 12 del [d. lgs. n. 62/2017](#) sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, stabilendo che l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è oggetto del colloquio di esame, mentre attualmente in sede di esame di Stato del secondo ciclo si tiene solo conto delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

L'**articolo 3** afferma che le scuole impiegano i docenti dell'organico dell'autonomia nei percorsi di studio e nelle attività previste per l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

L'**articolo 4** affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge, la definizione degli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, anche modificando e integrando le indicazioni nazionali esistenti.

L'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni della legge, prevista a partire dall'anno scolastico 2019-2020, previo adeguamento - entro il 30 giugno 2019 - dei Piani triennali dell'offerta formativa da parte delle scuole.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1031

Il disegno di legge n. 1031, di iniziativa della senatrice Ronzulli, introduce l'insegnamento dell'**educazione alla convivenza civile nell'ambito delle attività didattiche della scuola primaria**.

L'**articolo 1** inquadra il nuovo insegnamento di educazione alla convivenza civile nel quadro degli obiettivi formativi di cui all'art. 1, co. 7, lett. e), della [L. n. 107/2015](#), cioè lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

L'**articolo 2** dispone che l'insegnamento dell'educazione alla convivenza civile sia parte integrante dei programmi scolastici e costituisce disciplina curricolare. Esso è articolato su un'ora a settimana, fatta salva l'autonomia delle scuole di stabilire programmi, modalità e tempi diversi. Sono possibili attività di ricerca e sperimentazione.

L'**articolo 3** affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti per l'insegnamento di educazione alla convivenza civile e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Si segnala che non sono indicati quali siano i docenti titolari dell'insegnamento dell'educazione alla convivenza civile.

Per la formazione dei docenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di educazione alla convivenza civile nei corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie.

L'**articolo 4** istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 per garantire la formazione dei docenti. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, pare che la copertura sia temporanea, in quanto limitata al triennio 2019-2021, mentre l'onere derivante dalla formazione del personale docente di cui all'articolo 2, non essendo tale attività limitata temporalmente, sembra essere permanente. Si invita a valutare l'opportunità di allineare tali previsioni.

L'**articolo 5** prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce infine che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisca le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.

Tabella di raffronto tra i testi

	Oggetto	Monte ore	Docenti titolari	Valutazione	Decorrenza	Altre disposizioni
Ddl 1264	Introduzione nel primo e nel secondo ciclo <u>dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, definito dal curriculum di istituto</u>	Annuale pari a 33 ore (un'ora a settimana), nel monte orario obbligatorio già previsto	Nel primo ciclo, docenti individuati sulla base del curriculum di istituto, in contitolarità. Nel secondo ciclo, docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. Individuazione di un docente coordinatore. E' previsto un Fondo per la formazione dei docenti	Previste valutazioni periodiche e finali con un voto espresso in decimi, proposto dal docente coordinatore	1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge	<ul style="list-style-type: none"> - Educazione alla cittadinanza digitale - Scuola e famiglia - Scuola e territorio - Albo delle buone pratiche - Concorso nazionale - Relazione alle Camere - Clausola di salvaguardia - Clausola di invarianza
Ddl 233	Introduzione nel secondo ciclo dell'insegnamento di <u>Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea</u> . Definizione dei temi oggetto di insegnamento	Annuale non inferiore a 33 ore (un'ora a settimana), rimodulando gli orari delle discipline di diritto, storia, filosofia, religione o attività alternative	Docenti afferenti alle classi di concorso dell'area giuridica ed economia	Votazione espressa al termine di ogni quadrimestre	Anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge	Clausola di invarianza
Ddl 303	Introduzione nel primo e nel secondo ciclo dell'insegnamento <u>dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea</u>	Almeno due ore settimanali	Non indicati; con decreto del Ministro sono definiti i criteri per l'aggiornamento dei docenti referenti; sono aggiornati anche i programmi per i corsi di abilitazione all'insegnamento. E' previsto un Fondo per la formazione dei docenti	Non indicata, ma è previsto che l'educazione civica sia materia obbligatoria	Anno scolastico 2019-2020	Disposizioni finanziarie

	Oggetto	Monte ore	Docenti titolari	Valutazione	Decorrenza	Altre disposizioni
Ddl 610	Introduzione nel primo e nel secondo ciclo dell'insegnamento dell' <u>educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta</u>	Almeno 4 ore al mese (un'ora a settimana) rimodulando il monte ore delle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico	Per la scuola primaria i docenti sono individuati con regolamenti di delegificazione; per la scuola secondaria sono titolari i docenti afferenti alle classi di concorso relative all'area giuridica, letteraria, storica e filosofica; utilizzazione prioritaria dell'organico di potenziamento. Sono previste risorse per formazione dei docenti	Votazione espressa al termine di ogni quadrimestre	Anno scolastico 2019-2020	Copertura finanziaria
Ddl 796	Introduzione nel primo e nel secondo ciclo dell'insegnamento di <u>educazione civica</u>	Annuale non inferiore a 33 ore (un'ora a settimana)	Docenti dell'area storico-geografica nella scuola primaria e secondaria di primo grado e docenti dell'area economico-giuridica nelle scuole secondarie di secondo grado	Non indicata, ma è previsto che l'educazione civica sia materia curricolare. L'insegnamento è oggetto di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Inoltre, si introduce il voto in decimi sul comportamento, sulla base di valori trasmessi attraverso l'insegnamento dell'educazione civica	Anno scolastico 2019-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Premio educazione civica - Partecipazione degli studenti agli organi collegiali - Valutazione del comportamento - Clausola di invarianza
Ddl 863	Rafforzamento dell'insegnamento di <u>Cittadinanza e Costituzione</u>	Non indicato	Tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna scuola	Valutazione autonoma espressa con un voto definita a livello collegiale dai docenti contitolari.	Anno scolastico 2019-2020	No

Oggetto	Monte ore	Docenti titolari	Valutazione	Decorrenza	Altre disposizioni
			L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è oggetto del colloquio di esame negli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione		
Ddl 1031 Introduzione dell'insegnamento di <u>educazione alla convivenza civile</u> nell'ambito delle attività didattiche della scuola primaria	Un'ora a settimana	a Non indicato. Sono previste risorse per la formazione dei docenti	Non indicata, ma è previsto che l'educazione alla convivenza civile sia materia curricolare.	Anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge	Disposizioni finanziarie